

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1144 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio GIANELLI, Marco SCORCIONI, Fabio GORRIERI e della società ASD FOX JUNIOR SERRAMAZZONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio GIANELLI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Fox Junior Serramazzoni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Fabio Gorrieri, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di vice allenatore della squadra della società Fox Junior Serramazzoni, militante nel Campionato di seconda categoria girone F, fornendo indicazioni tecniche durante gli allenamenti e sedendo in panchina nelle gare ufficiali, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Marco SCORCIONI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fox Junior Serramazzoni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fox Junior Serramazzoni, consentito o comunque non impedito che il sig. Fabio Gorrieri, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di vice allenatore della squadra della società Fox Junior Serramazzoni, militante nel Campionato di seconda categoria girone F, fornendo indicazioni tecniche durante gli allenamenti e sedendo in panchina nelle gare ufficiali, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Fabio GORRIERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Fox Junior Serramazzoni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di vice allenatore della squadra della società Fox Junior Serramazzoni, militante nel Campionato di seconda categoria girone F, fornendo indicazioni tecniche durante gli allenamenti e sedendo in panchina nelle gare ufficiali, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

ASD FOX JUNIOR SERRAMAZZONI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Marco Scorcioni, Claudio Gianelli e Fabio Gorrieri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Claudio GIANELLI,
 - Sig. Marco SCORCIONI,
 - Sig. Fabio GORRIERI,
 - Società ASD FOX JUNIOR SERRAMAZZONI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco SCORCIONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Claudio GIANELLI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco SCORCIONI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Fabio GORRIERI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD FOX JUNIOR SERRAMAZZONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò